

## REGOLAMENTO

### Associazione Nazionale Sicurezza Domestica

Il presente regolamento è attuativo dello statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea il 14.02.2019

#### Art. 1 – Modalità di convocazione

1.1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente a mezzo e-mail, fax o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione straordinaria o urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno stabilito dal Direttivo Nazionale. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

1.2. Il Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno. Il Direttivo deve essere convocato quando se ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/2 (un mezzo) dei suoi membri ovvero quando ne è deliberata la convocazione dal Direttivo.

1.3. Il Direttivo si riunisce di norma una volta ogni 6 (sei) mesi.

1.4. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere dirette al Presidente che, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, provvede alla redazione e alla spedizione dell'avviso di convocazione con le modalità di cui ai precedenti commi. In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede il Vice Presidente.

1.5. Le deleghe per la rappresentanza nell'Assemblea devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'Associazione. La delega può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può a sua volta farsi sostituire soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega deve essere conferita ad altro socio. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi amministrativi dell'Associazione. La partecipazione alle riunioni degli Organi amministrativi e di controllo è personale e non è ammesso il voto per delega. Spetta a chi presiede la riunione di verificare la regolarità formale e sostanziale delle deleghe.

#### 1.6. Presidenza delle riunioni

1.6.a. L'Assemblea ed il Direttivo sono presieduti dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in mancanza, da un segretario nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito dal tesoriere o in mancanza da un componente nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

1.6.b. Il Presidente della riunione verifica la regolarità della costituzione della riunione, accerta l'identità dei presenti, accerta la legittimità all'intervento e al voto dei presenti, regola lo svolgimento della riunione, accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti delle attività e degli accertamenti del Presidente deve essere

dato conto nel verbale della riunione. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

1.7. Le riunioni dell'Assemblea e del Direttivo, devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

1.8. Le riunioni del direttivo così come del Comitato scientifico, possono anche essere svolte a mezzo videoconferenza; i verbali possono essere firmati con trasmissione di posta certificata

#### Art. 2 – Modalità delle elezioni

2.1. L'elezione dei componenti il Direttivo espressi dall'Assemblea e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le modalità di cui all'art.12 dello Statuto. Ogni altra votazione in seno all'Assemblea avviene con voto palese. .

2.2. Ogni votazione in seno al Direttivo avviene con voto palese.

2.3. Le candidature per il rinnovo delle cariche sociali, sostenute da almeno 50 Soci, dovranno essere inviate al Presidente dell'Associazione almeno 90 giorni prima della data delle elezioni per posta raccomandata, per il cui accoglimento fa fede il timbro postale della data di spedizione.

2.4. Le operazioni per l'elezione delle cariche sociali sono curate da una Commissione elettorale, nominata dal Consiglio direttivo quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e del Direttivo. La Commissione, costituita da un Presidente e da 4 componenti tutti iscritti all' ANSiD, verifica le candidature pervenute e, almeno 30 giorni prima dalle elezioni, le ratifica e ne dà comunicazione scritta agli interessati.

2.5. Le candidature vengono comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima della data delle elezioni a mezzo degli organi di stampa societari e del sito – web della Società.

2.6. L'elettorato è costituito dai Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali al momento del voto e regolarmente iscritti, con domanda approvata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello in cui si svolgono le elezioni. All'inizio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il Consiglio Direttivo redigerà e depositerà presso la Sede legale della Società l'elenco dei soci aventi diritto al voto.

2.7 La Commissione elettorale cura la preparazione ed il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Le operazioni elettorali dovranno prevedere il riconoscimento del Socio votante e la registrazione degli estremi del suo documento di identificazione; dovranno svolgersi con modalità informatizzate e con password personali che garantiscano la segretezza del voto, espresso per le singole cariche elettive. Il Presidente di seggio è responsabile della correttezza delle operazioni elettorali. I Componenti del seggio riportano nel registro, contenente i nominativi degli aventi diritto, gli estremi di un documento di identità.. Il registro verrà conservato per i sei mesi successivi alla data delle elezioni presso la Sede della Società.

#### Art. 3 – Quota Associativa

3.1. La quota associativa annuale è definita per gli anni 2019-2020 in Euro 20,00.

#### Art. 4 – Cessazione dalla carica di Presidente

4.1. Restano ferme le disposizioni di cui allo Statuto in materia di cessazione a vario titolo delle cariche sociali. La cessazione del Presidente per scadenza del termine ha effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo all'Assemblea Elettiva, previa accettazione scritta del suo successore.

4.2. Il Presidente deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al Direttivo.

4.3. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il Presidente dimissionario è stato sostituito in seguito all'accettazione del suo successore. Nelle more della sua sostituzione il Presidente può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 5 – Collegio dei Revisori dei Conti

5.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

5.2. Il Collegio dei Revisori si riunisce su richiesta del Direttivo e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimere il proprio parere in ordine ai bilanci redatti dal Tesoriere.

#### Art. 6– Disciplina del pagamento dei rimborsi delle spese

I rimborsi delle spese possono essere riconosciuti agli aventi diritto per la partecipazione alle riunioni del Direttivo e la partecipazione a riunioni, incontri, convegni, eccetera, effettuate previa autorizzazione della Presidenza.

#### Art. 7 Il Comitato Scientifico

7.1. Il Comitato scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Direttivo.

7.2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di tre a quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Comitato scientifico e dura in carica per la durata della consiliatura.

7.3. – I compiti del Comitato Scientifico sono: a) promuovere la cultura del rischio in ambiente domestico; b) programmare ed organizzare le riunioni scientifiche nazionali dell'ANSiD, predisponendo i relativi programmi; c) formulare le indicazioni strategiche generali per le iniziative culturali e scientifiche delle regioni e province autonome; d) promuovere ed intrattenere scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed estere.

7.4. Il Comitato scientifico provvede a istituire short list di esperti nelle varie discipline afferenti alla tematica del Rischio in ambiente domestico reclutati dal Presidente del Comitato scientifico o su indicazione dei membri del Comitato scientifico. E' anche possibile che esperti avanzino richiesta al Presidente del Comitato scientifico di essere inseriti in specifiche short list previa esibizione di curriculum vitae.

7.5. Il Comitato Scientifico definisce i progetti sui quali indirizzare la propria attività.

7.6. Il Comitato scientifico propone l'adesione a protocolli d'intesa con Società scientifiche, Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di programmi di interesse comune nel campo del Rischio in ambiente domestico.

7.7. Il Comitato scientifico promuove ed organizza Gruppi di Studio su tematiche di specifico interesse del Rischio in ambiente domestico

7.8. Il Gruppo di Studio costituito da un numero di membri da 4 a 10 è coordinato da un membro, definito coordinatore del gruppo, assistito da un segretario individuato dal Coordinatore tra i membri del gruppo.

7.9. Il Coordinatore del gruppo partecipa alle riunioni del Comitato scientifico ove il Presidente del Comitato ne ravvisi la necessità.

#### Art. 8 – Codice etico

Il Codice Etico rappresenta un insieme di principi e linee di comportamento dei soci ispirate a

Trasparenza nelle procedure

Responsabilità nei comportamenti

Indipendenza nei rapporti con i terzi e nella produzione scientifica

Tutela degli iscritti

Legalità della condotta

Il Codice Etico ha lo scopo di regolamentare eticamente i rapporti tra gli iscritti, l'ANSiD e i propri interlocutori. Si propone lo scopo di delineare i comportamenti da assumersi da parte dei soci in linea con i valori etici che ispirano la Società. Il socio, nell'aderire alla Società accetta integralmente il presente codice etico.

Il rispetto delle indicazioni del Codice è obbligo del socio come di chi, per motivi connessi al funzionamento della Società, entra con lui in contatto.

Il Socio s'impegna ad operare nel pieno rispetto della legalità, con comportamento trasparente e esente da qualsivoglia condizionamento.

L'ANSiD s'impegna a promuovere lo sviluppo della ricerca salvaguardando l'indipendenza dei propri studi fornendo una informazione accurata, corretta, oggettiva e disinteressata.

Il Presidente, di concerto con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vigila e sull'osservanza del Codice Etico.

#### Art. 9 – Efficacia del regolamento

9.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

9.2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dello Statuto dell'Associazione rispetto al quale è fonte normativa subordinata; pertanto, il presente regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni dello Statuto.

